



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARTONE	DOTT. MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GIORGI	AVV. GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	IORE	DOTT. FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 217/09 depositato il 21/01/2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROT. 15475 DEL 11/11/2008 I.C.I. 2006 contro COMUNE DI

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 12

REG. GENERALE

N° 217/09

UDIENZA DEL

24/06/2009

ore 09:30

SENTENZA

N°

76/12/09

PRONUNCIATA IL:

24 GIU. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 GIU. 2009

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Marta Benedetto

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2009, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento per imposta ICI, n. 15475 emesso dal Comune di provincia di Bologna, con riferimento all'anno d'imposta 2006, notificato in data 14 novembre 2009.


La causa assumeva il n. 217/2009 di R.G.R..

Con l'avviso di accertamento impugnato, l'ente impositore escludeva l'agevolazione prevista per l'abitazione principale ad una delle due pertinenze che il contribuente aveva indicato.

Il ricorrente impugnava la maggiore pretesa, sostenendo di essere proprietario di tre unità immobiliari: una costituita da abitazione principale e le altre due costituite da due autorimesse pertinenziali; queste ultime, ancorché oggetto di autonoma individuazione catastale, erano di fatto tra loro unite e venivano utilizzate congiuntamente dal ricorrente come pertinenza della propria abitazione.

Si costituiva il Comune di _____, contestando la pretesa della ricorrente e facendo rilevare come l'art. 15bis del Regolamento ICI, adottato dal medesimo Comune, prevedesse la possibilità di estendere il beneficio dell'abitazione principale ad una sola pertinenza, contraddistinta nella categoria catastale C/6, C/7 o C/2.

Replicava il contribuente con memoria, depositando riproduzioni fotografiche dell'autorimessa e facendo rilevare come



l'art. 15bis del Regolamento dovesse ritenersi illegittimo ed andasse, di conseguenza, disapplicato. Tale disposizione di rango inferiore, infatti, si poneva in contrasto con gli art. 817 e 818 c.c..

La causa veniva discussa alla pubblica udienza del 24 giugno 2009 e decisa con la motivazione di cui appresso.


*

Motivi della decisione

Questa Commissione ritiene che il ricorso debba essere accolto.

In primo luogo, infatti, deve essere osservato che La nozione di pertinenza rilevante ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) è quella civilistica, come delineata dall'art. 817 c.c.; in tal senso si veda CASS. CIV. sez. trib., 25 marzo 2005 n. 6501; tale principio è, peraltro, espresso anche dal parere del Consiglio di Stato 24 novembre 1998 n. 1279, prodotto dal Comune resistente.

Ora, se questo è il principio cui ci si deve attenere, risulta evidente come il vincolo di pertinenzialità debba essere accertato in concreto sulla base delle disposizioni del codice civile; in tal senso, con chiarezza, ancora la Corte Suprema: *"In materia di imposta comunale sugli immobili, l'esclusione dall'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, disposta dall'art. 2 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, fonda l'attribuzione del rapporto pertinenziale su un criterio fattuale, rappresentato dalla*



destinazione effettiva e concreta di una cosa al servizio e all'ornamento di un'altra, senza che assuma rilievo la distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato, né il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico eventualmente attribuisca all'area pertinenti", (Cass. Civ., sez. trib., 13 luglio 2007 n. 15739).

Di conseguenza risulta di piena evidenza come l'esistenza o meno di un simile vincolo non possa essere regolata dalla norma regolamentare invocata dal Comune, la quale, in quanto illegittima, non può trovare applicazione.

In punto di fatto, avendo il ricorrente documentato la situazione della propria autorimessa, utilizzata unitariamente ancorché assoggettata a duplice identificazione catastale e non avendo svolto il Comune resistente alcuna contestazione circa l'esistenza in concreto del vincolo pertinenti, deve ritenersi fondata la pretesa svolta dalla medesima parte.

Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto.

La particolarità del caso e la soccombenza del Comune circa l'eccezione pregiudiziale, inducono la Commissione a compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso, in Bologna, in data 24 giugno 2009, nella

camera di consiglio della sezione XII della Commissione Tributaria
Provinciale di Bologna.

Il Relatore

A handwritten signature consisting of a large, stylized 'M' followed by a smaller, less distinct mark.

Il Presidente

A handwritten signature in cursive script, appearing to be a name with a surname.